

Attuazione dello standard OCSE concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari a fini fiscali nel Lussemburgo

Informazioni sulle comunicazioni per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari a fini fiscali

A) Disposizioni legali concernenti lo scambio automatico di informazioni in materia fiscale nel Lussemburgo

Bank Pictet & Cie (Europe) AG, succursale de Luxembourg (di seguito la «Banca»), in quanto istituto finanziario tenuto alla comunicazione, in base alla legge lussemburghese del 18 dicembre 2015 sullo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari a fini fiscali (la «Legge sullo scambio automatico di informazioni»), deve dichiarare le informazioni riguardanti taluni conti ed effettuare le connesse ragionevoli procedure di due diligence, in coerenza con l'ambito di applicazione per lo scambio automatico di informazioni previsto dall'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari del 29 ottobre 2014 (l'«Accordo»).

La Legge sullo scambio automatico di informazioni è la base legale per l'attuazione dello standard SAI nel Lussemburgo.

B) Informazioni da comunicare

Le informazioni da comunicare comprendono dati e informazioni personali riguardanti i conti da dichiarare. La Banca deve comunicare alle autorità fiscali lussemburghesi le seguenti informazioni relativamente a ciascun conto oggetto di comunicazione:

- nome, indirizzo, giurisdizione/i di residenza, data e luogo di nascita del titolare del conto, del beneficial owner e/o della controlling person
- Tax Identification Number («TIN») del titolare del conto, del beneficial owner e/o della controlling person
- numero del conto aperto presso la banca tenuta alla comunicazione
- nome e codice identificativo (ove disponibile) della banca tenuta alla comunicazione
- saldo del conto alla fine dell'anno civile o indicazione della data di chiusura se il conto è stato chiuso nel corso dell'anno
- importo lordo complessivo dei dividendi, degli interessi e degli altri redditi e ricavati lordi delle vendite o dei rimborsi di attività finanziarie pagati o accreditati sul conto.

C) Giurisdizioni partner del Lussemburgo

Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione devono comunicare annualmente le informazioni sui conti da dichiarare detenuti dalle persone oggetto di comunicazione all'Administration des contributions directes lussemburghese («ACD»). Dopo avere ricevuto queste informazioni, l'ACD le trasmette alle autorità fiscali del paese di residenza della persona oggetto di comunicazione. Le informazioni vengono scambiate unicamente con le giurisdizioni partner.

L'elenco degli accordi per l'attuazione del SAI firmati dal Lussemburgo con le giurisdizioni partner è pubblicato mediante regolamento granducale sul sito dell'ACD

http://www.impotsdirects.public.lu/fr/echanges_electroniques/CRS_NCD.html

¹ I TIN da dichiarare sono i TIN assegnati al titolare del conto o alla controlling person dalla sua giurisdizione di residenza destinataria della dichiarazione. Le informazioni sui TIN (tipo e formato) delle giurisdizioni che hanno attuato il SAI sono disponibili sul sito web dell'OCSE: <https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/>. Alcune giurisdizioni non assegnano TIN.



D) Confidenzialità e salvaguardia dei dati

In generale, le informazioni scambiate possono essere messe a disposizione solo delle autorità fiscali di una giurisdizione partner nella quale la persona oggetto di comunicazione ha la sua residenza, per essere utilizzate esclusivamente per le finalità fiscali menzionate nell'Accordo e nella Convenzione sull'assistenza amministrativa in materia fiscale (la «Convenzione»). Quest'ultima è stata elaborata dal Consiglio d'Europa e dall'OCSE e costituisce lo strumento di cooperazione fiscale per la lotta contro l'evasione e la frode fiscale.

In linea di principio, la giurisdizione partner ricevente ha il divieto di trasmettere le informazioni ricevute a un'altra giurisdizione e deve trattare le informazioni in via riservata.

In generale, la giurisdizione partner ricevente può mettere le informazioni oggetto dello scambio unicamente a disposizione delle persone e autorità responsabili della gestione o della supervisione della tassazione in tale paese.

Tutte le informazioni scambiate sono soggette alle regole di confidenzialità e alle altre tutele previste dalla Convenzione, comprese le disposizioni che limitano l'utilizzo delle informazioni scambiate e, nella misura richiesta per assicurare il necessario livello di protezione dei dati personali, in conformità alle tutele che possono essere specificate dal Lussemburgo per il rispetto del suo diritto interno e sono elencate nell'allegato all'Accordo.

E) Protezione dei dati personali

Per quanto riguarda le informazioni raccolte dalla Banca e la loro trasmissione alle autorità competenti delle giurisdizioni partner, le persone oggetto di comunicazione hanno nei confronti della Banca e dell'ACD i diritti definiti nelle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, tra cui il regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati («GDPR»).

Per maggiori informazioni sul modo con cui la Banca tratta i dati personali e l'estensione dei diritti delle persone oggetto di comunicazione, si rimanda all'«Informativa sulla privacy (protezione dei dati) presso il Gruppo Pictet», disponibile sul sito del Gruppo Pictet.

